

CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 28/04/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), APPROVAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI, ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 18.06, nella sala consiliare posta al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presenti			Presenti
01. CANNITO Cosimo	Sindaco	P	18.MAFFIONE Michele	Consigliere	P
Damiano					
02. CARACCIOLO Filippo	Consigliere	A	19. MELE Stella	Consigliere	P
03. CASCELLA Rosa	Consigliere	P	20. MEMEO Riccardo	Consigliere	P
04. DIPAOLA Rosalia	Consigliere	P	21. SPINAZZOLA Adelaide	Consigliere	P
05. PAOLILLO Giuseppe	Consigliere	P	22. CEFOLA Gennaro	Consigliere	P
06. LANOTTE Marcello	Presidente	P	23. ANTONUCCI Luigi	Consigliere	P
			Rosario		
07. COMITANGELO	Consigliere	P	24. TUPPUTI Rosa	Consigliere	A
Antonio					
08. PICCOLO Raffaella	Consigliere	P	25. DIVICCARO Michela	Consigliere	P
09. GORGOGLIONE	Consigliere	P	26.DIMONTE Luigi	Consigliere	P
Gianluca					
10. DIBENEDETTO	Consigliere	P	27. CALABRESE Gennaro	Consigliere	P
Giuseppe					
11 CETO Giovanni	Consigliere	P	28. DILEO Rocco	Consigliere	P
12. CARDONE Vittorio	Consigliere	P	29. BASILE Ruggiero Flavio	Consigliere	P
13. RANA Mattia Letizia	Consigliere	P	30. FIORELLA Ruggiero	Consigliere	P
Antonietta					
14. TUPPUTI Vito	Consigliere	P	31.GRIMALDI Ruggiero	Consigliere	P
15. TRIMIGNO Michele	Consigliere	P	32.SCOMMEGNA Santa	Consigliere	P
16. MELE Patrizia	Consigliere	P	33. DORONZO Carmine	Consigliere	P
17. DAMATO Antonio	Consigliere	P			
Angelo					

Presenti n. 31		Assenti n. 2
----------------	--	--------------

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente LANOTTE Marcello dichiara la seduta aperta.

Assessori presenti: Dileo Giuseppe, Grimaldi Pier Paolo, Degennaro Marcello Fabio Massimo, Ricatti Lucia, Mirabello Rosaria, Scommegna Anna Maria, Spera Elisa Anna Maria.

Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione che verrà depositata agli atti dell'Ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), art.1, commi da 739 a 783;

Viste le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992 e dell'art.1, commi 161-169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n.35 del 25 maggio 2022 di approvazione delle aliquote IMU 2022 e relative agevolazioni e/o esenzioni;

Vista la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n.197, pubblicata sulla G.U. n.303 del 29 dicembre 2022), comma 775 dell'art. 1, con la quale *il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il* 2023 *è differito al* 30 *aprile* 2023 e che, pertanto, il presente provvedimento va approvato con urgenza attesa l'inderogabilità di tale scadenza;

Visto l'art.14, comma 1, del vigente Regolamento Comunale IMU, che dispone che "le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge";

Tenuto conto che, ai fini di una corretta procedura, che prevede la pubblicazione di tale deliberazione nella sezione del Portale del Federalismo Fiscale, si ritiene necessario approvare le aliquote IMU per il 2023, anche se non modificate rispetto al 2022;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n.160/2019, così come integrato dall'art. 1, comma 837, lett. a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) il quale dispone: "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo";

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 767, della L. n.160/2019, così come integrato dall'art. 1, comma 837, lett. b), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) il quale dispone: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita' previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n.160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 della medesima Legge n. 160/2019, la Delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la Delibera di Consiglio che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Considerato che il gettito IMU previsto sul bilancio di previsione 2023/2025, per l'annualità 2023, è in linea con il risultato delle simulazioni effettuate con l'applicativo disponibile sul portale del Federalismo Fiscale, tenuto conto della quota dell'IMU che alimenta il Fondo di Solidarietà Comunale;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2023 la stessa articolazione delle aliquote dell'anno 2022, aliquote che si intendono quindi integralmente confermate;

Considerato che, con riferimento alle agevolazioni IMU, si confermano le agevolazioni applicate nel 2022, ad esclusione di quella di cui all'art. 1, comma 743, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che prevedeva: "Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n.178, è ridotta al 37,5 per cento"; pertanto, per tale ultima fattispecie l'agevolazione si applica nella misura del 50%, così come disposto dal citato art. 1, comma 48, che così recita: "A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' [...]";

Considerato, altresì, che con la sopra citata Delibera del Commissario Straordinario n. 35/2022, con riferimento al *Patto per la sicurezza urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza ed integrata*, sottoscritto tra il Comune di Barletta e la Prefettura di Barletta – Andria – Trani in data 6 agosto 2020, si prevedeva quanto segue:

- l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito, con modificazioni, con Legge n. 48 del 18 aprile 2017, secondo cui "In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano";
- l'art. 7, comma 1, del medesimo D.L. n. 14/2017 secondo cui "nell'ambito dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalita' pubblica dell'intervento";
- I'art. 7, comma 1-bis, del D.L. n. 14/2017 in base al quale "Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente";

Richiamando l'art. 3 del suddetto Patto, rubricato "Misure di detrazione da parte del Comune in favore di privati ed associazioni perché impiantino sistemi di video sorveglianza collegati alle centrali operative delle Forze di Polizia", in base al quale il Comune di Barletta si impegnava ad introdurre agevolazioni IMU in favore dei soggetti che avrebbero assunto a proprio carico quote degli oneri di investimento, manutenzione e gestione dei sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati dotati di sistemi di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di segnali di allarme alle Forze di Polizia per i segnali antirapina e l'invio del conclamato allarme derivante dagli impianti di allarme, per mezzo degli istituti di video sorveglianza convenzionati. Sempre in base al citato art. 3 i progetti avrebbero dovuto essere inoltrati alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani e avrebbero dovuto rispettare ed applicare le specifiche tecniche contenute nei Disciplinari approvati dal Ministero dell'Interno, ai fini della previsione del collegamento diretto alle sale/centrali operative delle Forze di Polizia, previa approvazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e valutazione della fattibilità e preliminare valutazione degli organi tecnici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza,

ferma restando la possibilità di inoltrare l'allarme anche attraverso la sala controllo dell'istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'art. 134 del Tulps;

Tenuto conto, che in base a tale protocollo, per il 2022, era stata prevista la seguente forma di agevolazione: Detrazione IMU a favore dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1-bis, del D.L. n. 14/2017 applicando le rispettive aliquote IMU sul 50% della base imponibile degli immobili sui quali sono installati sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 3 del suddetto patto per la sicurezza, precisando quanto segue:

- a. i progetti relativi ai sistemi di videosorveglianza devono essere conformi a quanto disposto dal suddetto "Patto per la sicurezza urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata";
- b. i beneficiari della detrazione sono i proprietari degli immobili sui quali sono installati gli impianti;
- c. le detrazioni sono applicabili per i sistemi di videosorveglianza installati e funzionanti a partire dal 1° gennaio 2022;
- d. nel caso di progetti presentati da amministratori di condominio, le detrazioni spetteranno ai singoli condomini sulla base della ripartizione delle proprietà. Le detrazioni possono essere applicate anche nel caso in cui esistano beni comuni censibili, in tal caso le detrazioni spetteranno al condominio;
- e. nel caso di progetti presentati da imprese, anche individuali, le detrazioni spettano solo se tali imprese sono dotate di almeno dieci impianti;
- f. per il primo anno di esercizio il progetto deve essere approvato, realizzato ed entrato regolarmente in funzione e, pertanto, la detrazione spetta proporzionalmente ai mesi dell'anno di effettivo funzionamento; a tal fine per il mese durante il quale il funzionamento si è protratto per più della metà dei giorni, la detrazione è computata per l'intero mese;
- g. per vedersi riconosciuta la detrazione, il beneficiario deve presentare ogni anno la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio, anche in caso di variazioni (dismissione dell'impianto, revoca del progetto in convenzione, ecc.), che comportano il venir meno della detrazione stessa;

Considerato che con Delibera di Giunta n. 28 del 22 febbraio 2023 è stato approvato il nuovo schema di Protocollo di intesa sulla sicurezza urbana che dovrà essere firmato tra il Comune di Barletta e la Prefettura BAT, e che, infatti, al momento della predisposizione del presente provvedimento, non risulta essere stato ancora sottoscritto;

Dato atto che anche nel nuovo schema del suddetto Patto per la sicurezza, oltre ai vari impegni assunti dall'Amministrazione Comunale, in materia di fiscalità locale, con l'art. 2, che qui si intende integralmente richiamato, il Comune di Barletta conferma forme di agevolazioni sull'IMU nella misura del 50% della base imponibile, alle stesse condizioni del precedente Protocollo firmato il 6 agosto 2020, e che pertanto, le stesse saranno applicate dopo la sottoscrizione del nuovo Protocollo il cui schema è allegato alla suddetta Delibera di Giunta n. 28/2023;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di approvare ulteriori agevolazioni riportate nel seguito del presente provvedimento e, pertanto, di approvare le aliquote del tributo come segue:

	Tipologia	Aliquota
1	Aliquota di base	0,96%
2	Aliquota comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) applicata sul 50% della base imponibile	0,96%

	l'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il	
	beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	
3	Aliquota comodato gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado ed ai parenti in linea collaterale fino al terzo grado applicata sul 50% della base imponibile l'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/7 (fatta eccezione dunque per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta fino al secondo grado ed ai parenti in linea collaterale fino al terzo grado. L'agevolazione spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare purché si verifichino contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: il comodatario utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale; il contratto sia registrato; il comodante provveda alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30.06 dell'anno successivo a pena di decadenza dal beneficio; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;	0,96%
4	Aliquota per i casi di comodato gratuito diversi dai precedenti per le unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali da A2 ad A7 (esclusi A1 – A8 – A9) e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 (massimo una per tipologia) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado o collaterale di II° grado solo nel caso di scambio ed a condizione che il comodatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e non abbiano, questi e/o il coniuge, o altro componente il nucleo familiare, la proprietà di abitazioni esistenti sul territorio comunale, ovvero non siano titolari sulle stesse di diritti reali di godimento in una misura superiore al 49% ancorché ne sia impedita a qualsiasi titolo la disponibilità d'uso	0,86%
5	Aliquota immobili locati a canone concordato con riduzione dell'imposta al 75%	0,96%
6	Aliquota per gli immobili rientranti nel gruppo catastale "D" (tranne D10)	0,86%
7	Aliquota per i terreni agricoli non posseduti e non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali	0,86%
8	Aliquota per l'abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1 − A8 − A9 e relative pertinenze dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare rientrante nelle categorie catastali A1 − A8 A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati	0,60%

	al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	
9	Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) con detrazione di € 200,00	0,50%
10	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
11	Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce)	0,00%

Dato atto che, con riferimento all'aliquota di cui al punto n. 6 del prospetto sopra riportato, l'art. 1, comma 744, della L. n.160/2019, così dispone: "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

Richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale 209, depositata il 13 ottobre 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n.215, definendo, pertanto, l'abitazione principale come immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio e urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente, si riconosce l'esenzione dell'abitazione principale per i coniugi che abbiano residenza ed effettiva dimora in abitazioni distinte sia all'interno dello stesso Comune che in località diverse. Si deve ovviamente trattare di residenza e dimora effettiva e non fittizia, quali presupposti alla base di un principio non automatico, ma che dovrà essere provato dal contribuente e minuziosamente controllato dagli uffici tributi comunali, in quanto facilmente suscettibile di elusione.

Considerato l'art. 1, commi 81 e 82, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato il comma 759 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, introducendo ulteriori casi di esenzione dall'imposta municipale propria, aggiungendo la seguente lettera: "g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.";

Richiamato, altresì, l'art. 1, commi 639-640-641, della Legge 29 dicembre 2022, n.197, che prevede l'esenzione dalle imposte relative agli immobili dell'Accademia Nazionale dei Lincei, anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa;

Considerato che con Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, è stata prevista e disciplinata la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all'interno delle quali le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative;

Visto, altresì, il DPCM del 3 settembre 2019, il quale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del sopra citato D.L. n. 91/2017, è stata istituita la ZES Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise, la cui durata è fissata in 7 anni;

Richiamata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025, all'interno della quale è prevista la possibilità di applicare forme agevolative in materia di fiscalità locale, il Comune si riserva di valutare quale impatto, misurato in termini di minori entrate, potrebbe derivare dall'esonero parziale o totale del pagamento dell'IMU per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del sopra citato D.L. n. 91/2017, precisando che le eventuali agevolazioni, al momento non quantificabili, sarebbero comunque applicabili con decorrenza dall'anno successivo, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica, e previa approvazione di apposita Delibera di Consiglio di fissazione delle aliquote e agevolazioni da adottare nei termini di legge;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente della II Area Programmazione Economica;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, *lett. b)*, del D.lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n.174/2012;

Visto l'articolo 42 - "Attribuzioni dei Consigli comunali" - del D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria - IMU, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.33 del 28/04/2023.

Si procede quindi alla votazione del provvedimento, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 31

Consiglieri assenti: 2 (Caracciolo Filippo, Tupputi Rosa)

Voti a favore: .28 Voti contrari: .==

Astenuti: 3 (Doronzo Carmine, Paolillo Giuseppe, Diviccaro Michela)

La proposta è approvata

DELIBERA

Quanto sopra riportato e l'allegato fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di confermare per l'anno 2023 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e le agevolazioni già in vigore per l'anno 2022, ad esclusione di quelle non più vigente per legge, e che risultano modulate come segue:

	Tipologia	Aliquota
1	Aliquota di base	0,96%
2	Aliquota comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) applicata sul 50% della base imponibile l'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	0,96%
3	Aliquota comodato gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado ed ai parenti in linea collaterale fino al terzo grado applicata sul 50% della base imponibile l'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/7 (fatta eccezione dunque per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta fino al secondo grado ed ai parenti in linea collaterale fino al terzo grado. L'agevolazione spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare purché si verifichino contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: il comodatario utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale; il contratto sia registrato; il comodante provveda alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30.06 dell'anno successivo a pena di decadenza dal beneficio; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;	0,96%
4	Aliquota per i casi di comodato gratuito diversi dai precedenti per le unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali da A2 ad A7 (esclusi A1 – A8 – A9) e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 (massimo una per tipologia) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado o collaterale di II° grado solo nel caso di scambio ed a condizione che il comodatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e non abbiano, questi e/o il coniuge, o altro componente il nucleo familiare, la proprietà di abitazioni esistenti sul territorio comunale, ovvero non siano titolari sulle stesse di diritti reali di godimento in una misura superiore al 49% ancorché ne sia impedita a qualsiasi titolo la disponibilità d'uso	0,86%
5	Aliquota immobili locati a canone concordato con riduzione dell'imposta al	0,96%

	75%	
6	Aliquota per gli immobili rientranti nel gruppo catastale "D" (tranne D10)	0,86%
7	Aliquota per i terreni agricoli non posseduti e non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali	0,86%
8	Aliquota per l'abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1 − A8 − A9 e relative pertinenze dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare rientrante nelle categorie catastali A1 − A8 A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	0,60%
9	Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) con detrazione di € 200,00	0,50%
10	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
11	Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce)	0,00%

- **2. Di dare atto che**, con riferimento alle agevolazioni afferenti al Patto per la sicurezza di cui alla Delibera di Giunta n. 28 del 22 febbraio 2023, l'abbattimento sull'IMU nella misura del 50% della base imponibile si applicherà solo ad avvenuta approvazione del relativo protocollo tra il Comune di Barletta e la Prefettura BAT, e alle condizioni ivi previste;
- 3. Di dare atto che le suddette aliquote hanno efficacia dal 1° gennaio 2023;
- **5. Di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019 nei termini e con le modalità di legge e secondo le modalità e specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 (GU Serie Generale n. 195 del 16 agosto 2021);
- **6. Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, per quanto di propria competenza, e con particolare riferimento al monitoraggio dei progetti realizzati in base al suddetto "Patto per la sicurezza urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata";
- **7. Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente e di darne la più ampia diffusione;

Prima della votazione sulla immediata eseguibilità del provvedimento esce il Consigliere Paolillo Giuseppe

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata la necessità di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità ex art. 134 del D.Lvo. 267/2000 procede alla votazione, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 30

Consiglieri assenti: 3 (Caracciolo Filippo, Tupputi Rosa, Paolillo Giuseppe)

Voti a favore: .27

Voti contrari: .==

Astenuti: 3 (Damato Antonio Angelo, Doronzo Carmine, Diviccaro Michela)

L'immediata esecutività è approvata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2023 / 51

Ufficio Proponente: Servizio tributi

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), APPROVAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI, ANNO

2023.

Parere Tecnico	
Ufficio Proponente (Servizio tributi)	
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi c 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.	lell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
Sintesi parere: Parere Favorevole	
Data 06/04/2023	Il Responsabile di Settore Nigro Michelangelo

Parere Contabile -

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Nigro Michelangelo

IL PRESIDENTE LANOTTE Marcello

IL SEGRETARIO GENERALE Carlucci Domenico (firmato digitalmente)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico in data 07/05/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 08/05/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addì 08/05/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Deluca Giuseppe Michele

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giuseppe Michele Deluca in data 08/05/2023